



COMUNE DI MORES

PROVINCIA DI SASSARI
UFFICIO DEL SINDACO

Ordinanza n.12 del 12/07/2017

OGGETTO: Zona Infetta da Agalassia Contagiosa Ovi.-Caprina

IL SINDACO

VISTA la comunicazione del Servizio Veterinario prot.n 3811 del 12.07.2017 con la quale si richiede emanazione di ordinanza di Zona Infetta da Agalassia Contagiosa dell'allevamento ovi-caprina di proprietà del Sig.Sanna Sebastiano in agro di Mores loc. Maramanza Cod. Az .ITO42SS044 per l'insorgenza di un focolaio di Agalassia Contagiosa degli ovini, n.20 capi ovini con sintomi e n 4 positivi al test ,15 caprini con sintomi, del suddetto allevamento composto da n.359 ovini e n 166 caprini ;

RILEVATO che nella denuncia di cui sopra, il primo accertamento della malattia è avvenuto il giorno 28.06.2017 ed è stato confermato in data 03.07.2017 con rapporto di prova n.78995/17;

VISTO il T.U. delle Leggi Sanitarie, approvato con R.D. del 27.07.34 n°1265 e successive modifiche; .

VISTA la Legge n° 833 del 23.12.78, concernente l'istituzione del Servizio sanitario Nazionale;

VISTO il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. 08.02.1954, n. 320 e successive modificazioni;

VISTA la Legge Regionale del 08/07/1985 n. 15, riguardante il riordino, l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi veterinari;

VISTA la Legge Regionale del 30 ottobre 1986 , n.57 " Provvidenze a favore delle aziende pastorali colpite da Agalassia Contagiosa";

VISTO il D. L.vo 18/08/2000 n. 267 art. 50 comma 5;

ORDINA

L'azienda della ditta Sanna Sebastiano identificato con Codice Aziendale N,ITO42SS044 ubicata in loc. Maramanza in agro di Mores, è dichiarata "ZONA INFETTA DA AGALASSIA CONTAGIOSA DEGLI OVINI E DEI CAPRINI" e posta sotto sequestro sanitario e affidata al proprietario.

Il proprietario nell'ambito della Zona Infetta deve applicare le seguenti misure:

La numerazione di tutti gli animali esistenti nella Zona appartenenti alle specie ovina e caprina;
L'isolamento degli animali ammalati e di quelli sospetti dagli animali sani e custodia degli animali morti;
Il divieto di trasferimento fuori da tale Zona e di introdurre animali ricettivi all'infezione e di asportare qualsiasi materiale possibile vettore dell'agente patogeno;
Il divieto di abbeverare gli animali di cui sopra in corsi d'acqua o vasche con essi comunicanti;
Il divieto di accesso a persone estranee;
Il divieto di contatto del personale di custodia con animali dei luoghi vicini e di quelli comunque al di fuori della zona infetta;

La frequente disinfezione dei ricoveri dove hanno soggiornato gli animali infetti,
Lo spostamento fuori della Zona Infetta può essere consentito secondo le norme stabilito dagli artt. 14e15 del Regolamento di Polizia Veterinaria n.320/1954;
L'apposizione, a cura del comune ,delle tabelle indicanti ZONA INFETTA DA AGALASSIA CONTAGIOSA ai limiti della zona infetta, nonché sugli accessi ai ricoveri infetti situati all'interno di detta zona.

DISPONE

Che i proprietari e i detentori degli animali esistenti nella Zona Infetta, il Servizio Veterinario della ASLN1 e gli altri Corpi di ordine pubblico e sicurezza,ciascuno per la parte di propria competenza, sono incaricati di fare osservare il rispetto della presente ordinanza;

Salvo che il fatto costituisca reato, chi viola le disposizioni della presente Ordinanza è punito con la sanzione amministrativa prevista per le infrazioni al vigente Regolamento di Polizia Veterinaria.



Il Sindaco
Geom. Giuseppe Ibba

La presente ordinanza è notificata al proprietario dell'allevamento, inoltre è inviata a :

- Asl Sassari – Distretto di Ozieri - Servizio Sanità Animale
- Asl Sassari – Dipartimento di Prevenzione – Servizio Sanità Animale - Sassari
- R.A.S. Assessorato Igiene e Sanità – Servizio Sanità Pubblica Veterinaria - Cagliari
- Alla Prefettura di Sassari
- Comando Polizia Municipale – Sede
- Comando Stazione CC – Mores
- Stazione Corpo Forestale e Vigilanza ambientale – Ozieri
- Ai Sigg. Sindaci dei Comuni di Ardara, Bonnanaro, Bonorva, Siligo, Ittireddu, Nughedu S.N. e Ozieri

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-